

IL NUOVO BGB: "BÜRGERNAH"?

1. Lingua e diritto

La stretta interazione tra diritto e lingua si fonda su alcuni aspetti comuni a entrambi: ambedue sono l'opera di gruppi sociali e contemporaneamente contribuiscono in modo fondamentale alla formazione della loro cultura.

Recht versteht sich als integrativer Bestandteil von Kultur, nicht allein durch deduktive Überlegungen, sondern gleichermaßen durch eine jahrtausendelange Kultur- und Rechtsgeschichte, in der die enge Verquickung von Rechtsentwicklung und geistesgeschichtlichen Einflüssen mehr als deutlich wird. (Sandrini: 1999, 9)

Il diritto è legato a diverse forme di espressione linguistica: a leggi, processi, arringhe e sentenze. Dove ci sono uomini che parlano una lingua ci sono anche regole per la convivenza e concetti di giustizia, perciò dove si sviluppa una lingua c'è anche un "diritto".

Chi si occupa di "lingua e diritto" studia l'uso della lingua nel sistema giuridico, nell'amministrazione e nella politica, sia dal punto di vista storico che da quello pragmatico. Le norme che regolano la vita di un gruppo hanno bisogno di essere comunicate per poter essere percepite. Benché la lingua del diritto contenga pochi termini specifici o stranieri e sia perciò molto simile alla lingua comune, risulta molte volte incomprensibile per il semplice cittadino. Il rapporto tra lingua, diritto e società acquista grande importanza nel caso di cambiamenti nel sistema dei valori.

Jeder Staat gibt sich im Sinne des Rousseauschen Gesellschaftsvertrages eigene Regeln, die stets aktualisiert und angepasst werden... Rechtsordnungen als kulturelle Einheiten bedingen nicht nur eigenständige rechtliche Inhalte und Rechtsvorschriften, sondern auch eine eigene Tradition der sprachlichen Exteriorisierung dieser Inhalte (vgl. Hoffmann 1993: 614) sowie der Kommunikation über diese Rechtsinhalte im allgemei-

nen. Dies betrifft vor allem einmal die Schriftlichkeit des Rechts, die in den verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, aber auch die Form der schriftlichen Fixierung, die Art der entstandenen Texte (Textsortenkonventionen) und die Differenziertheit der verwendeten Terminologie (Sandrini: 1999, 10)

I mutamenti dei valori si trasmettono per mezzo della lingua e se mutano i valori cambia anche la lingua. Nel corso della storia, lingua e società si sono sviluppati in stretto rapporto l'una con l'altra e generalmente ci si aspetta che il sistema giuridico si adegui alla variazione dei valori all'interno della società. Per citare un esempio: non è più punito "l'adulterio", ma lo "stupro del coniuge" costituisce un reato.

2. Alcuni cenni storici:

Rechtsordnungen werden aufgrund von gemeinsamen Merkmalen, wie etwa ihre historische Herkunft, eine spezifische juristische Denkweise... zu übersichtlichen Gruppen, den Rechtskreisen zusammengefasst. Die wichtigsten Rechtskreise sind der romanische, deutsche und nordische Rechtskreis in Europa... (Sandrini:1999,10)

Per quanto riguarda l'ambito giuridico germanico verso la fine del IV. secolo d.C., con i movimenti migratori (la *Völkerwanderung*), i popoli germanici portarono nell'Europa occidentale una pluralità di ordinamenti che si differenziavano da tribù a tribù, pur presentando dei tratti comuni, quali per esempio la natura autonoma del diritto, che nasceva per consuetudine dal comportamento popolare. Il *Gewohnheitsrecht* veniva tramandato oralmente dai cosiddetti *Gesetzessprecher*, cioè da coloro che enunciavano il diritto. Le comunità erano organizzate in gruppi di famiglie, le *Sippen* e più *Sippen* formavano una tribù. Il *Ding*, l'assemblea dei *Freien*, di tutti gli uomini liberi, esercitava il potere legislativo e giuridico e decideva su guerra e pace. La famiglia invece era organizzata gerarchicamente sotto l'autorità del padre.

Queste erano all'incirca le strutture giuridiche comuni ai popoli che dalla fine del 300 d. C. in avanti invasero il territorio dell'Impero Romano, oramai in declino. Il fenomeno delle migrazioni durò per secoli finché alcune tribù riuscirono ad unificarsi e a consolidarsi in unità statali. Ed è in questo periodo che le leggi finora tramandate oralmente vengono messe per iscritto. Si trattava di raccolte che mescolavano elementi romanici e germanici non soltanto nel contenuto delle norme ma anche nella formulazione lin-

guistica. Venne così creandosi un vastissimo corpus di norme germaniche e del diritto romano che erano in vigore le une accanto alle altre: le norme germaniche come diritto comune, le norme romane come diritto speciale. Nei secoli che seguirono, il diritto romano rappresentò una base comune per i rapporti tra i numerosi stati d'origine germanica che si erano formati in Europa. Esso si rivelò particolarmente duraturo soprattutto nel territorio del Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca.

Nei secoli successivi l'impero germanico rimase suddiviso in una moltitudine di stati. La formazione dello stato nazionale tedesco avvenne solo nel XIX secolo con l'unificazione del 1871 sotto la guida della Prussia. L'unificazione del diritto tedesco fu perciò un processo graduale dettato dalla necessità di riordinare il materiale dottrinario e giurisprudenziale che si era accumulato nei secoli. Questo lavoro di sistematizzazione, che fu eseguito soprattutto nel XIX secolo, ha facilitato il passaggio al Codice Civile Tedesco, al *Bürgerliche Gesetzbuch* (BGB), entrato in vigore nel 1900.

Dopo la sconfitta di Napoleone nella battaglia di Lipsia del 1813, nella Germania ancora divisa in numerosi stati si alzarono voci che chiedevano l'unificazione dei diritti territoriali. Il pubblicista Joseph von Görres e Anton Friedrich Justus Thibaut, docente di diritto all'università di Heidelberg, chiedevano l'unificazione del diritto in mancanza di una prospettiva di unità nazionale. Thibaut espone le sue teorie in un saggio del 1814 dal titolo *Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Deutschland*.

Il noto giurista e fondatore della "Historischen Rechtsschule" Friedrich Carl von Savigny rispose con uno scritto dal titolo *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Savigny riteneva che ogni popolo avesse il proprio diritto e di conseguenza giudicava superfluo e dannoso un diritto imposto dall'alto. Secondo lui il diritto, essendo parte della cultura di un popolo, si sviluppa in modo organico dal comune "Volksgeist". In questa disputa, nota come "Kodifikationsstreit", vinse l'opinione di Savigny innanzitutto perché andava incontro all'interesse dei vari Länder che temevano di perdere la sovranità.

Solo nel 1871, dopo l'unificazione politica, nell'impero tedesco fu possibile anche l'unificazione del diritto. Questa codificazione tardiva suscitò inizialmente aspre critiche e fu accettata solo in terza stesura dopo 20 anni di lavoro redazionale. La commissione presentò nel 1888 un primo progetto che fu giudicato antiquato, non tedesco, lontano dalla realtà etc. Nel 1890 ne fu incaricata una seconda commissione che elaborò un secondo progetto più mo-

derno, al quale ne seguì un terzo che fu presentato al Reichstag con piccoli aggiustamenti e che nel 1896 fu approvato dal Reichstag e dal Bundesrat; esso entrò in vigore con il 1 gennaio 1900.

Erano esistiti però già prima dei tentativi di unificare la giurisprudenza, per esempio nel campo dell'attività economica l'*Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch*, il Codice Commerciale Comune, del 1870; e anche nel campo del diritto civile come per esempio il BGB della Sassonia.

Il BGB del 1900 viene ancora oggi apprezzato per la sua perfezione tecnica e costituì il modello per numerose legislazioni straniere come per esempio per il Giappone, la Svizzera (*Zivilgesetzbuch* 1912), la Cina, il Brasile, la Thailandia, la Grecia, la Francia e l'Italia (Codice civile 1942). Viene però sottolineato che il linguaggio impiegato costituisce una barriera per la comprensione da parte di chi non ha una cultura giuridica, anche se (oppure forse proprio perché) i criteri adottati dovevano rispondere a purezza, esattezza, chiarezza e bellezza della lingua.

3. *Il linguaggio giuridico*

Nel '900, fin dagli anni Venti e Trenta, la scienza linguistica ha dimostrato interesse per i linguaggi specialistici. Prendendo spunto dalla teoria di B. Havranék (1964: 3-16), per il quale la lingua è un sistema "polifunzionale", gli studiosi della Scuola di Praga si occuparono dello "stile funzionale" caratteristico della lingua della scienza e della tecnica. Ma la teoria di B. Havranék ebbe poca diffusione perché limitata alla lingua scritta.

I linguaggi specifici però non hanno soltanto forma scritta ma anche orale. In seguito sono stati fatti molti sforzi dagli studiosi per trovare una definizione del termine "linguaggio specifico" oppure delle "lingue speciali" (*Fachsprachen*), termine proposto in ambito italiano da Cortelazzo (1990: 5-6). W. Schmidt (1969: 10-20) ha raccolto in un saggio le caratteristiche che sono a suo avviso di primaria importanza per la definizione di un linguaggio specifico. Il linguaggio specifico è per lui il mezzo per una comunicazione ottimale tra specialisti in un determinato settore; le caratteristiche di tale mezzo sono un lessico speciale e norme per la scelta, l'uso e la frequenza del lessico e delle strutture grammaticali della lingua comune; il linguaggio specifico esiste solo in forma testuale che però contiene oltre il registro suddetto anche quello della lingua comune.

Bisogna però aggiungere che per *testi* specialistici si intende anche la comunicazione verbale poiché, come dice Harald Weinrich (1993: 1.1), ogni volta che comunichiamo produciamo dei testi che possono essere testi scritti oppure orali. Una panoramica sintetica dei vari aspetti caratterizzanti il linguaggio specifico man mano evidenziati dagli studiosi viene fornita più tardi da Hoffmann (1984: 1-2) che elenca undici diversi aspetti: esattezza, semplicità e chiarezza; oggettività; astrattezza; generalizzazione; densità di informazione; brevità o laconicità; neutralità emotiva; mancanza di ambiguità; impersonalità; coerenza logica; uso di termini tecnici definiti, simboli e figure.

Comunque non tutti i criteri citati da Hoffmann si possono applicare a tutti i linguaggi specialistici così come non si possono sempre applicare a tutti i vari generi testuali.

Partiamo dal presupposto che anche nel caso della giurisprudenza si possa parlare di un linguaggio specifico (*Fachsprache*). Alla base del diritto sta la comunicazione: le leggi e le regole hanno bisogno di essere comunicate per essere percepite e seguite dal destinatario, cioè dal cittadino. Hoffmann definisce la comunicazione specifica come:

die von außen oder von innen motivierte bzw. stimulierte, auf fachliche Ereignisse oder Ereignisabfolgen gerichtete Exteriorisierung und Interiorisierung von Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, die zur Veränderung der Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in ganzen Gemeinschaften von Fachleuten führen. (Hoffmann: 1993, 614).

Per Sandrini (1999:11) questa definizione generica ha bisogno di essere precisata per il linguaggio giuridico:

Als spezifisch rechtlich kann jede Kommunikation bezeichnet werden, die

- der Regelung von sozialen Sachverhalten im Rahmen einer Rechtsordnung dient,
- von Rechtsexperten (Rechtsanwälte, Richter, Gesetzgeber, Rechtswissenschaftler, usw.) durchgeführt wird,
- innerhalb eines institutionellen verwaltungstechnischen Rahmens (Legislative, Exekutive und Judikative) abläuft.

I mezzi linguistici della comunicazione vengono determinati dai contenuti, dai partecipanti e dal contesto nel quale essa si svolge.

Talvolta possono nascere problemi di comprensione del linguaggio specifico per i non-specialisti, fatto che suscita l'interesse

pubblico specialmente se il linguaggio specifico riguarda la vita comune. Il diritto riguarda tutti gli ambiti della vita quotidiana e anche una serie di altri settori. Il linguaggio legale è stato spesso oggetto di critiche, provenienti anche da esponenti dell'ambito giuridico. Si critica il fatto che le leggi siano formulate in un linguaggio talmente astratto da non risultare comprensibile al destinatario, quale è anche il semplice cittadino.

Den obersten Kommunikationsrahmen stellt die Rechtsordnung, sie beeinflusst nicht nur die rechtlichen Inhalte, sondern auch die Sprache und die Sprachkonventionen. Kommunikation erfolgt stets im Rahmen einer bestimmten Rechtsordnung. Die Rechtsordnung bestimmt alle kommunikativen Parameter, von der oder den verwendeten Sprachen über Begriffe und Benennungen bis hin zu den einzelnen Textsortenkonventionen. (Sandrini: 1999, 12)

Anche se l'attività legislativa è rivolta a tutti i membri della società, il linguaggio talvolta è caratterizzato da un alto grado di specializzazione, comprensibile soprattutto agli addetti ai lavori. Quest'ambivalenza sta alla base delle critiche, specie per quanto riguarda i testi giuridici che si rivolgono ad un ampio numero di destinatari, come per esempio il BGB.

Se il cittadino viene coinvolto in un procedimento giuridico, per poter far valere le sue ragioni ha bisogno dell'aiuto di uno specialista che conosca le leggi e quindi il linguaggio specifico e lo sappia interpretare.

La lingua in quanto mezzo di comunicazione non dà solo un'informazione rivolta al ricevente ma trasmette anche delle informazioni su chi parla o scrive. Se una legge risulta formulata in modo poco comprensibile può dare origine a supposizioni di vario tipo. Per esempio il motivo per non cambiare certe formule arcaiche viene fatto risalire alla volontà di giuristi e avvocati di mantenere oscuro il linguaggio legale così da conservare il proprio potere nei confronti dei cittadini, potere derivante dalla loro esclusiva capacità di decodificare il linguaggio utilizzato per le leggi e per i procedimenti giuridici.

Oppure la lingua esplicita la volontà dello specialista di manifestare la sua appartenenza ad un gruppo sociale:

Dieses Bedürfnis trägt zu einer strengen Konventionalisierung und dem hohen Grad an Normkonformität bei der Abfassung von Texten innerhalb des Handlungsbereichs bei. (cfr.. Engberg: 1993 citato in Sandrini: 1999,12).

Nell'ambito della descrizione della "Textfunktion bei Rechtstexten" per Busse (2000: 660) invece il primo destinatario dei testi giuridici è lo specialista:

...primäre Adressaten von Gesetzestexten sind Juristen, nämlich vor allem die Richter, die aus diesen Texten bestimmte Handlungsanweisungen (Strafbarkeit und Strafmaß im Strafrecht; Kenntnisse über Rechtsverhältnisse als Entscheidungsgründe für Streitfälle im Zivilrecht) beziehen, wie sie einen anliegenden Rechtsfall zu entscheiden haben....Auch Große faßt das „Normative“ als „Regeln für menschliches Handeln“ auf und verkennt den eigentlichen Adressatenbezug normativer Texte. Wenn Gesetzestexte „Regelungen“ ausdrücken, dann sind das in erster Linie Regelungen für den Richter, d.h. sie enthalten keine Interaktionsregelungen für die Rechtsunterworfenen (Bürger), sondern Regelungen für Rechtsfolgen von Handlungen...

Il lavoro di Busse però tenta una descrizione dei vari tipi di testi giuridici nell'ambito della linguistica testuale che va oltre l'obiettivo del presente articolo, che si limita a mettere a confronto alcuni passaggi delle due versioni del BGB tedesco.

Per quanto riguarda il linguaggio giuridico Busse (2000: 667) constata:

Die Abgrenzung der Erforschung der juristischen Textsorten zur übergeordneten Beschreibungsebene der juristischen Fachsprache („Rechtssprache“) erscheint als unproblematisch...Verwendung fachsprachlicher Elemente mag charakteristisch für viele juristische Texte sein, konstitutiv ist sie für die juristischen Textsorten nicht...Außerdem überschneidet sich die Rechtssprache wegen der zentralen Funktion des Rechts in unserer Gesellschaft erheblich mit der sogenannten Gemeinsprache,...

Max Baumann (2002: 1.3) invece afferma che "Wer ein Gesetz erläßt, will auch, dass es befolgt wird" e inoltre che il linguaggio giuridico è „gut“ se è :

- a) systemgerecht
- b) adressatengerecht und
- c) sachgerecht (ist)

und zwar immer bezogen auf die konkrete Gesetzesaufgabe.

Das Recht im allgemeinen und das Gesetz im besonderen sind dazu da, den Menschen zu dienen, ihr Zusammenleben zu organisieren... Von daher müsste eigentlich das Kriterium „adressatengerecht“ am Anfang stehen, denn Adressaten des Gesetzes sind immer Menschen, auch wenn die sprachliche Fassung der Gesetze dies manchmal fast zur Unkenntlichkeit verschleiert. (Baumann: 2002, 1.4)

e prosegue :

D.h. Gesetzgebung ist – auch sprachlich – immer einzuordnen in ein vorbestehendes „System“, schon vorbestehende sprachliche Hierarchien und Geographien. (Baumann: 2002, 1.4)

La lingua è anche uno strumento attraverso il quale possiamo identificare l'origine geografica oppure l'appartenenza ad un gruppo sociale. Il linguaggio giuridico di un paese riflette il sistema giuridico vigente in quel determinato paese. In realtà non esiste *la* lingua del diritto, ma una varietà di linguaggi giuridici nazionali che si differenziano, non soltanto come contenuto, ma anche dal punto di vista formale. Il modo specifico di utilizzo della lingua, come per esempio lo stile, può essere indicatore della tipologia del testo: il ruolo della lingua nel pensiero giuridico e nella prassi giuridica è stato oggetto di ricerca non soltanto dei linguisti ma anche dei giuristi stessi. Nell'ambito giuridico tedesco si distingue il linguaggio giuridico della Germania, dell'Austria e della Svizzera. Attualmente si può però osservare un'inversione di tendenza che contrasta la diversificazione nazionalistica cercando di unificare le basi giuridiche.

Il linguaggio giuridico, a differenza di altri linguaggi specifici, si avvale prevalentemente della lingua comune. Nella formulazione di concetti il giurista deve perciò rispettarne le norme. Il linguaggio giuridico deve rimanere nell'ambito della lingua comune, sia nella formulazione che nell'interpretazione delle leggi e delle sentenze. Il BGB nel § 157 recita:

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern...

Con “Verkehrssitte” si intende in questo caso l'applicazione delle norme della lingua comune. La difficoltà sta però nel fatto che queste norme non sono mai definitive e possono variare da gruppo a gruppo soprattutto nell'ambito semantico. Il giurista che deve lavorare con la lingua comune deve perciò tenere sempre presente che essa non è mai univoca. Il linguaggio legale deve affrontare la situazione paradossale di dover sviluppare da un lato un linguaggio specifico che deve essere comprensibile per tutti e dall'altro di dover garantire il legame continuo con la lingua comune.

Es ist das Dilemma der Rechtssprache, daß sie im Juristen und im Rechtsbefolger zwei unterschiedlich orientierte Adressaten hat. Das objektive

Recht, das durch seine allgemein festgelegte Geltung Rechtssicherheit verbürgt, benötigt eine Sprache, die den gemeinten Sachverhalt präzise abbildet und den Rechtsgedanken knapp und deutlich darstellt. Zwar könnte ein spezifischer Fachwortschatz die Zwecke und Aufgaben des Rechts optimal erfüllen, doch muß das Recht auch an der Allgemesprache anknüpfen, weil es auf konkrete Lebenszusammenhänge bezogen ist. (Stolze: 1992, 176)

L'obiettivo secondo Baumann (2002: 1.5) è :

...das Bewusstsein dafür zu wecken, dass auch Gesetze nur soweit gelten, gelten können, als sie ihre Adressaten tatsächlich erreichen und deren Verhalten beeinflussen.

La lingua è un fenomeno sociale, nonché un complesso di sistemi di segni collegati tra loro che non permettono solo il contatto all'interno di un gruppo, ma determinano anche l'appartenenza ad esso. In questo contesto la lingua acquista anche capacità normative poiché chi non osserva le norme linguistiche rischia di non essere capito o di essere male interpretato. Il legislatore corre questo rischio quando non osserva le norme come succede per esempio nella frase ormai famosa del BGB § 919:

...wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist...

Il legislatore ha tralasciato l'indicatore del passivo "worden" in collegamento al verbo *verrücken* (spostare) e in questo modo ha collegato il participio passato di *verrücken*, cioè *verrückt*, al verbo *geworden* infrangendo la congruenza semantica. Il legislatore che voleva dire: *se un segnale di confine viene spostato o è diventato irriconoscibile...* dice invece: *se un segnale di confine è diventato pazzo o irriconoscibile...* commettendo così un errore imperdonabile.

Vorrei citare un altro esempio: nel modulo prestampato di un contratto di locazione si legge *vorstehender Vertrag*. Ora secondo le norme d'uso della lingua comune un contratto può "vorliegen" e non "vorstehen". Nel tentativo di raggiungere maggiore esattezza e precisione¹ il legislatore corre il rischio di non rispettare le norme linguistiche. Ma quello che è permesso al poeta, e cioè l'in-

¹ Cfr. R. Stolze (1992:176): „Da Rechtssicherheit aber nur durch möglichst widerspruchsfreie, präzise und eindeutige Begriffe gewährleistet ist, müssen die natürlichen Begriffe der Gemeinsprache in ihrer Bedeutung durch Legaldefinitionen eingengt werden.“

frazione delle regole, per il legislatore può essere fonte di errore, o peggio, di malinteso.

Ma se il linguaggio giuridico deve rispettare le norme del linguaggio comune, cos'è che lo rende di così difficile comprensione per il cittadino, per esempio nel BGB?

4. Stile e lessico

Lo scopo del linguaggio giuridico è l'esattezza, la chiarezza, la semplicità e la comprensibilità, scopo che molte volte non viene raggiunto, come abbiamo già detto. La lingua è sempre un prodotto della cultura e nello stesso momento un fattore che la condiziona, poiché per cultura si possono intendere tutte le forme espressive dell'operare umano, sia materiali sia ideali. Le vicende che hanno portato alla costituzione dell'universo giuridico germanico hanno lasciato il segno nei contenuti e nella formulazione giuridica. Sulla comprensione della lingua incide però sempre anche il contesto sociale e perciò ci dobbiamo chiedere fino a che punto il linguaggio giuridico abbia registrato i cambiamenti della società e della lingua.

Baumann si chiede:

Hat das Recht im allgemeinen und das Gesetz im besonderen tatsächlich nur zu befehlen? Schafft es nicht auch neue Zugehörigkeiten (Rechtsgemeinschaft) und (neue) Rechtsansprüche, die zuerst auch sprachlich konstruiert und konstituiert werden müssen (z.B. im Umweltrecht)? (Baumann: 2002, 1.2)

La riformulazione di testi legislativi è però sempre problematica, poiché potrebbe dare origine ad un'interpretazione differente. Nei linguaggi specialistici

ogni termine è rappresentativo di un concetto e in quanto tale riassume in modo efficace il valore semantico che gli è stato attribuito nel processo definitorio che l'ha generato ...La necessità che il termine abbia un referente univoco porta l'utente in genere a inventare termini nuovi per definire concetti nuovi piuttosto che a utilizzare la terminologia esistente...(Gotti: 1991, 18)

Il linguaggio giuridico invece non è un linguaggio specialistico isolato ma deve fare uso di forme, combinazioni e strutture già esistenti per definire il nuovo.

Per quanto riguarda le regole di formazione del lessico non emergono particolari norme; le caratteristiche del lessico specialistico sono l'univocità, l'aspetto denotativo della terminologia, l'assenza dell'emotività e l'economicità espressiva che determina una concentrazione lessicale anche per mezzo della Nominalkomposition e il ricorso alla nominalizzazione.

Lo stile nominale costituisce una caratteristica del linguaggio giuridico tedesco. Molti sostantivi nuovi sono derivati da verbi con il suffisso –ung.

Das Suffix –ung ist eines der produktivsten Nominalsuffixe der deutschen Gegenwartssprache. Es leitet feminine Nomina von Verben ab (störe – die Störung). Weit häufiger als von Simplexverben ist jedoch die Ableitung von präfigierten Verben (benutze- die Benutzung) oder zweiteiligen Verben (kläre –auf – die Aufklärung). ...Deverbale Nomina mit dem Suffix –ung sind hinsichtlich ihrer Klassenbedeutung zum überwiegenden Teil abstrakte Gattungsnamen, die dem nominalen Ausdruck von Handlungen dienen („Verbalabstrakta“, „nomina actionis“). (Weinrich: 1993, 9.1.3.2.1.1)

L'uso dello stile nominale è solitamente criticato e condannato in quanto ritenuto “lingua dei burocrati”. Nel linguaggio giuridico è però giustificato perché porta ad una maggiore incisività.

Die einseitige Bekämpfung der substantivischen Umschreibungen in der Behördensprache wirkt zweifellos verarmend und nimmt der Sprache gerade da, wo ihr als Instrument nuanciertere Aufgaben zukommen als in der Umgangssprache, die Möglichkeit zu deren Entwicklung. (Els Oksaar: 1988, 101)

Tuttavia per esempio nel caso del § 208 della nuova edizione 2002 del BGB bisogna chiedersi se il legislatore abbia davvero ottenuto maggiore incisività formulando il paragrafo nel seguente modo:

Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.

1Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Gläubigers gehemmt. 2 Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.

Se seguiamo il criterio di Baumann secondo il quale il legislatore dovrebbe tenere in considerazione in primo luogo il destinatario e “Adressaten des Gesetzes sind immer Menschen”, destinatari della legge sono sempre le persone, il linguaggio dei testi giuridici anche di recente formulazione non è sempre maggiormente comprensibile per il cittadino. Vorrei citare un esempio tratto dal progetto di legge per le Università austriache del 2002:

§ 44 (2): Für den von Organen oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern der Universität oder von anderen Personen in Auftrag der Universität auf Grund dieses Bundesgesetzes in Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben wem immer schuldhaft zugefügten Schaden haftet der Bund nach den Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. Nr.20/1949. Der Bund hat in diesem Fall der Universität und die Universität ihrerseits derjenigen oder demjenigen, die oder den sie für den Rückersatzanspruch für haftbar erachtet, den Streit zu verkünden (§ 21 ZPO). Diese können dem Rechtsstreit als Nebenintervenienten beitreten (§ 17 ZPO). Die Universität und diejenige oder derjenige, die oder der den Schaden zugefügt hat, haften der oder dem Geschädigten nicht.

Un'altra caratteristica dei testi giuridici consiste nel rilevante uso di frasi condizionali, concessive ed ipotetiche.

Bedingungen und Einschränkungen sind nämlich eine essentielle Komponente in der definitorischen und bestimmenden Aufgabe des Gesetzgebers, der dadurch erst zu einer differenzierten und textuell artikulierten Staffelung von Begriffen und zur Klärung der Relationen unter den Begriffen gelangt. (Sofritti: 1999,119)

La struttura interna delle frasi normative è determinata essenzialmente da argomentazioni di tipo condizionale e perciò le proposizioni condizionali contribuiscono in modo sostanziale all'esattezza e chiarezza delle norme legislative.

5. *Struttura e stile del BGB*

La struttura segue i criteri di sistematica sviluppati dai Pandettisti: in testa si trova una parte generale, *Allgemeiner Teil*, che dovrebbe contenere le regole comuni per tutti libri seguenti. Fu mosso la critica che una generalizzazione troppo astratta avrebbe comportato dei problemi nella giurisdizione di casi singoli. Come viene però fatto notare nell'introduzione alla nuova edizione, la parte generale non ha né facilitato né ostacolato l'applicazione e lo sviluppo ulteriore del BGB.

Nella formulazione dei concetti e delle singole regole il BGB è caratterizzato da un alto grado di astrattezza con cui si ottiene una precisione concettuale e linguistica mai raggiunta da altre raccolte di leggi tedesche.

Soffritti (1999:119), mettendo a confronto alcune caratteristiche testuali del BGB e del *Codice civile* italiano, fa notare:

Es sei hier aber ein fundamentaler Unterschied in der makrotextuellen Strukturierung vorausgeschickt. Jeder Paragraph des *Codice Civile* trägt einen Titel, der generell eine thematische Vorgabe bildet und den eigentlichen Teil stützt. Im BGB tragen hingegen nur größere Einheiten einen Titel (Teil, Buch, Abschnitt). Die Bedingungen für die textuelle Progression sind also grundverschieden, da die Paragraphen des BGB thematisch sozusagen mehr „in der Luft“ hängen.

La discussione sui vantaggi e svantaggi di un linguaggio giuridico non troppo specialistico, cioè di un “Gesetzessprachstils zwischen Volkssprachlichkeit und Wissenschaftssprachigkeit [diskutiert], wie sie sich im BGB findet” (Andreas Spickhoff: 2002,170) si è protratto fino a tempi recenti. Si critica lo “spröde Kanzleistil”, lo stile burocratico del BGB, e gli si rimprovera di essere “pedantisch übergenau”, preciso fino alla pedanteria.

Überdies ist das BGB, das zunächst von klarer und knapper Diktion gekennzeichnet war, im Laufe der Zeit nicht nur, aber vor allem im Familien- und Erbrecht sowie namentlich im sozialen Vertragsrecht durch Normen angereichert worden, die sich durch erhebliche und manchmal übermäßige Detailverliebtheit, Mißtrauen gegen die Rechtssprechung und tagespolitischen Aktionismus auszeichnen. (Andreas Spickhoff: 2002, 171)

6. Un esempio per il confronto tra il nuovo e il vecchio BGB: La riforma della legge sul diritto delle obbligazioni.

La “Gesellschaft für deutsche Sprache” con sede a Mannheim ha curato nel 1998 un manuale dal sottotitolo *Rechtssprache bürgernah* (Gesellschaft für deutsche Sprache,1998, VII, IX) avente l’obiettivo di togliere le barriere tra istituzioni e cittadino; in esso si legge:

Rechtsvorschriften und Verwaltungssprache richten sich oft unmittelbar an die Bürger. Deshalb sollen alle Normen und Verwaltungsschreiben klar und verständlich sein und soweit wie möglich der Sprache der Bürger entsprechen. Sie dürfen nicht in einen fachsprachlichen, obrigkeitli-

chen Verwaltungsstil verfallen, sollen sich aber auch nicht an kurzlebigen Sprachmoden beteiligen. Da sich im Laufe der Zeit die Vorstellungen über die Angemessenheit von Begriffen und Redewendungen verändern, muß sich auch die Amtssprache von Zeit zu Zeit dieser Entwicklung anpassen.

Confrontando la nuova edizione del BGB tedesco del 1.1.2002 e l'edizione in vigore fino al 31.12. 2001 sembra che il legislatore non abbia cambiato struttura o stile del linguaggio. Molti passaggi non appaiono semplificati oppure di più facile comprensione. Dal punto di vista legale invece, per esempio con "la nuova legge del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore il 1.1.2002, è stata apportata la più sostanziale modifica al Codice Civile Germanico dall'epoca della sua attuazione in data 1.1. 1900 ad oggi"²

Riportiamo alcuni esempi tratti dalla legge sul diritto delle obbligazioni:

a.)

Vecchio BGB § 198 [**Regelmäßiger Verjährungsbeginn**] 2 Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so beginnt die Verjährung mit der Zuwiderhandlung.

Nuovo BGB § 199 I 5: Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Verjährung die Zuwiderhandlung.

Vecchio BGB § 208 [**Unterbrechung der Verjährung durch Anerkenntnis**] Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt.

Nuovo BGB § 212 **Neubeginn der Verjährung.** (1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn

1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt.

"Invece di interruzione la legge parla ora al § 212 di nuova decorrenza della prescrizione, che subentra solo nel caso in cui il debitore riconosca il diritto fatto valere o venga attuato o richiesto

² citato dal testo non pubblicato del seminario tenuto dal Avv. Reinhard Gebhard in data 19.11.2003 alla Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca con il titolo *Breve esposizione in merito alla nuova legge germanica sul diritto delle obbligazioni.*

un atto esecutivo.”³

b.)

Confrontando invece le due versioni che trattano la sospensione della prescrizione in caso di notifica di un decreto ingiuntivo o di citazione in giudizio, si nota una maggiore chiarezza grazie alla modifica della struttura testuale e alla semplificazione del testo :

§210 [Unterbrechung durch Antrag auf Vorentscheidung] Hängt die Zulässigkeit des Rechtsweges von der Vorentscheidung einer Behörde ab oder hat die Bestimmung des zuständigen Gerichts durch ein höheres Gericht zu erfolgen, so wird die Verjährung durch die Einreichung des Gesuchs an die Behörde oder das höhere Gericht in gleicher Weise wie durch Klagerhebung oder durch Anbringung des Güteantrags unterbrochen, wenn binnen drei Monaten nach der Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Güteantrag angebracht wird.“

La nuova legge invece recita:

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung (1) Die Verjährung wird gehemmt durch...

12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird.

Si nota in primo luogo la sostituzione del termine *Unterbrechung* con *Hemmung*.

Se consultiamo l'Universalwörterbuch del *DUDEN*, sotto la voce “unterbrechen” troviamo le seguenti definizioni:

1. a) eine Tätigkeit o. Ä., die noch nicht zu Ende geführt ist, vorübergehend nicht mehr weiterführen
 - b) durch Fragen, Bemerkungen o.Ä. bewirken, dass jmd. beim Sprechen innehält
 - c) in dem gleichmäßigen Ablauf von etw. plötzlich als Störung zu vernehmen sein
2. (eine bestehende Verbindung) vorübergehend aufheben
3. (innerhalb einer flächenhaften Ausdehnung von etw.) eingelagert sein u. dadurch die Gleichmäßigkeit der gesamten Fläche aufheben, auflockern.

Sulla base degli esempi citati scegliamo la definizione 1.a) e

³ Ibid.

sotto la voce “hemmen” troviamo sempre nel *DUDEN*:

- a) dem Lauf, der Bewegung von etw. Widerstand entgegensetzen u. sie dadurch [bis zum Stillstand] verlangsamen, bremsen.
- b) einen Vorgang, ein Tun in seinem Ablauf durch Widerstand, bestimmte Maßnahmen o.Ä. aufhalten; für jmdn., etw. in bestimmter Hinsicht ein Hindernis sein.

In questo caso scegliamo la definizione b).

Confrontando le due definizioni, al comune cittadino può sembrare che non ci sia una differenza semantica di tale portata da indurre alla sostituzione di “Unterbrechung” con “Hemmung”. “L’interruzione temporanea” oppure la “sospensione” di un’azione nell’uso linguistico comune hanno praticamente lo stesso significato. Per il legislatore è però importante distinguere: “Alcuni fatti che fino ad oggi portavano all’interruzione della prescrizione, vedi la citazione in giudizio o la notifica di un decreto ingiuntivo, comportano ora la semplice sospensione della stessa.”⁴ Il saper distinguere un termine impiegato sia nella lingua comune sia nel linguaggio giuridico (acquisendo qui una valenza giuridica), può essere difficile e può richiedere la conoscenza delle norme giuridiche.

Die juristische Fachsprache unterscheidet sich daher von mancher anderen Fachsprache vor allem dadurch, dass sie Ausdrücke enthält, die der Form nach mit denen der Gemeinsprache übereinstimmen, auf der Inhaltsebene aber von deren semantischer Struktur abweichen können... Da Rechtssicherheit aber nur durch möglichst eindeutige Begriffe gewährleistet ist, müssen, die natürlichen Begriffe der Gemeinsprache in ihrer Bedeutung durch Legal-Definitionen eingeengt werden. (Stolze: 2000, 47f.)

In secondo luogo notiamo la diversa struttura della frase.

E cioè nella vecchia versione si legge:

Hängt die Zulässigkeit des Rechtsweges von der Vorentscheidung einer Behörde ab...

Il legislatore ha scelto la forma della frase condizionale, della “konditionalen Junktion”, senza congiunzione:

⁴ Ibid.

Konditionale Junktoren können auch ohne Konjunktion gebildet werden. In diesem Fall steht das Vorverb des Adjunkts klammeröffnend in Spitzenstellung, das Nachverb steht klammerschließend. Ein einteiliges Verb steht ganz in Spitzenstellung... Von nachfolgenden Beispielen sind das zweite und das dritte aus der Wissenschaftssprache gewählt, wo dieser Junktortypus besonders beliebt ist... Die Beispiele zeigen gleichzeitig, dass die Form der konditionalen Junktur wissenschaftssprachlich gerne zur Formulierung von konditionierten Gesetzen („wenn-dann-Sätzen“) benutzt wird (Weinrich: 1993, 7.3.5)

Il paragrafo, che nella versione vecchia è anche caratterizzato dallo stile nominale, risulta di più facile comprensione nella nuova versione per l'utilizzo di strutture sintattiche d'uso comune. Leggiamo da Weinrich (1993: 7.3.5)

Die konditionalen Konjunktionen, unter denen die Form *wenn* die weiteste Verbreitung hat,...

Nella nuova versione, in effetti, il legislatore fa uso della forma più comune con la congiunzione *wenn*:

...wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt...

Il BGB contiene un grande numero di frasi condizionali e nella versione vecchia il numero delle frasi con il verbo in posizione iniziale e le frasi introdotte da *wenn* si equivalgono: 1600 e 1505 (cfr. Soffritti:1999, 121ss.). Secondo Soffritti (1999: 122)

gilt also die Feststellung, daß im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ein hypothetischer Satz in thematischer Stellung in der überwiegenden Mehrheit der Fälle als nichteingeleiteter Satz mit Verberststellung und so- Korrelat realisiert wird.

Invece le frasi introdotte da *wenn* solitamente non si trovano in posizione iniziale e se si trovano in posizione finale acquistano valore rhematico.

Der sonst dominierende hypothetische Subjunktor *wenn* wird in dieser Funktion so gut wie immer vermieden. Da in anderen Korpora *wenn* sehr wohl am Anfang eines thematischen Nebensatzes und ein nichteingeleiteter Nebensatz sporadisch nach einem Hauptsatz vorkommen kann, sind die beschriebenen Regularitäten mit großer Wahrscheinlichkeit spezifisch für unsere Textsorte (Soffritti: 1999, 122s.)

c.)

Il linguaggio impiegato nelle nuove disposizioni introdotte si presenta in linea di massima più *bürger*nab, più vicino al comune cittadino. “In particolare sono state introdotte nuove disposizioni in materia di *Leistungsstörungenrecht* (il diritto sulle interferenze nelle prestazioni) e di prescrizione, sono stati codificati istituti giuridici ed inserite leggi annesse.”⁵

Per esempio il § 281 del nuovo BGB recita:

Schadenersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung.

(1) 1 Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs.1 Schadenersatz statt Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat.

2 Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadenersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat.

3 Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der Gläubiger Schadenersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.

(2)Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft oder endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung des Schadenersatzanspruches rechtfertigen.

(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung.

(4) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt Leistung Schadenersatz verlangt.

(5) Verlangt der Gläubiger Schadenersatz statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt.

Il legislatore mantiene anche in questa versione forme di cui fa uso il linguaggio scientifico. A livello sintattico vi si riscontrano in maggior numero frasi condizionali, “konditionale Junktion”, senza congiunzione e in alternativa solo la prima frase è introdotta da *soweit*. La congiunzione *wenn* non si trova nella posizione inizia-

⁵ Ibid.

le più comune, ma in posizione arretrata dopo uno o più frasi. Come afferma Soffritti (1999: 121):

Die auffälligste Tatsache ist, daß *wenn* in fast keinem Fall am Anfang eines Satzgefüges vorkommt, sondern nur nach einem oder mehreren anderen Sätzen.

Per quanto riguarda il lessico risulta la frequenza di sostantivi formati con il suffisso *-ung*, cioè lo stile nominale usato frequentemente nei linguaggi specifici e spesso criticato dagli avversari. Lo stile nominale nasce dalla formazione di sostantivi per mezzo della composizione, della derivazione e conversione. La formazione deverbale prevale in molti casi.

Auf diese Weise wird viel lexikalische Information aus dem verbalen in den nominalen Bereich der Sprache verlagert. Zu diesem Zweck eignen sich in besonderem Maße die Funktionsverben. Diese können in ihren Nachverben komplexe und hochkomplexe Informationen zusammendrängen und zugleich, was für das Informationsprofil eines Textes wichtig sein kann, diese Informationsbündel rhematisieren. (Weinrich: 1993, 9.1.5)

I sostantivi derivati da verbi con il suffisso *-ung* sono prevalentemente *abstracta* e conferiscono maggiore incisività al testo giuridico.

Per esempio se si sostituisce il punto 3 del paragrafo sopra citato con la seguente formulazione della frase, si perde esattezza, chiarezza e incisività:

„Kommt nach der Art, wie die Pflicht verletzt wurde, es nicht in Betracht, eine Frist zu setzen...“

Si può perciò affermare con Weinrich (1993: 9.1.5) che l'uso dello stile nominale nel linguaggio giuridico è giustificato “sofern er in seinen fachsprachlichen Grenzen bleibt”, fintanto che rimane nell'ambito del linguaggio settoriale.

Il paragrafo citato del nuovo BGB è tuttavia di più facile comprensione poiché è stata cambiata la struttura testuale e semplificata la sintassi.

Al confronto il § 326 della versione vecchia del BGB che è stato sostituito dal §281 recita come segue:

§ 326 [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung] (1) 1 Ist bei

einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit der ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere Teil zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. 2 Nach dem Ablaufe der Frist ist er berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder von dem Vertrage zurückzutreten, wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist; der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen.

Sulla base del materiale preso in considerazione che giudichiamo solo in minima parte rappresentativo dell'intero testo del BGB si può affermare che il legislatore ha tentato di rendere più *bürgerlich* la nuova versione. Ma questo sforzo che riguarda soprattutto le parti nuove, per esempio la codificazione del diritto privato internazionale delle obbligazioni non inserite nel contratto (Art.38-46 EGBGB), certamente non è sufficiente per rendere comprensibile in toto il contenuto di un testo giuridico fondamentale per la vita del cittadino. Per la sua tendenza all'astrazione – non solo in campo linguistico – il BGB può però essere considerato di dizione chiara e precisa nonostante alcuni errori iniziali, come il § 919 sopra citato, e nonostante la formulazione troppo estesa di alcune norme.

Va tenuto però presente che in un periodo in cui i sistemi giuridici diventano sempre più complessi, il cittadino privo di una formazione giuridica è sempre meno il destinatario delle leggi e si può pertanto affermare che anche la moderna legislazione civile e la codificazione di tali leggi deve sempre di più fare uso dello specifico linguaggio giuridico.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn wenigstens ausgebildete Juristen den Text von Normen ohne besondere Schwierigkeiten verstehen könnten. Die Diskussion vergangener Zeiten um Volkssprache versus Wissenschaftssprache ist mittlerweile wohl im großen und ganzen überholt. (Andreas Spickhoff: 2002, 172).

FONTI

Palandt, O. (2000), *Bürgerliches Gesetzbuch*, bearbeitet von Bassenge, Brudermüller, Diederichsen, Edenhofer, Heinrichs, Heldrich, Putzo, Sprau, Thomas, 59. neubearbeitete Auflage. München: C.H.Beck.

Synopse zur Schuldrechtsreform, Neu: BGB (Auszug) Unterlassungsklagengesetz und Alt: BGB (Auszug) Verbraucherschutzgesetz; Beilage zu Schönfelder Deutsche Gesetze, München: C.H.Beck.

BIBLIOGRAFIA

- BAUMANN, M. (2002), *Gesetzessprachen – Sprachen der Rechtssetzung*, Zürich: Schulthess.
- BUSSE, D. (2000), "Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz". In: G. Antos, B. Klaus, W. Heinemann, S.F. Sager (eds), *Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung*. 1.Halbband, Berlin: de Gruyter.
- CORTELLAZZO, M. A. (1990), *Lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova: Unipress.
- FELDER, E. (2003), "Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit". *Studia Linguistica Germanica*. Hrsg. V. Stefan Sonderegger und Oskar Reimann 70, Berlin, N.Y.: Walter de Gruyter.
- GOTTI, M. (1991), *I Linguaggi specialistici*, Firenze: La Nuova Italia.
- HAVRANÉK, B. (1964), "The funktional differentiation of the standard language". In: *A Prague school reader on esthetics, literary structure and style*. Selected and translated by Paul L. Garvin, Washington.
- HELLER, D. (2003), "Prinzipien der Textgestaltung und der Gebrauch von Konditionalsätzen im deutschen Schiedsverfahrensrecht". In: V. Bathia, Chr. N. Candlin, M. Gotti (eds). *Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts*, Bern: Peter Lang.
- HELLER, D., ENGBERG J. (2002), "Verwendungskonventionen deontischer Modalmarker im deutschen Schiedsverfahrensrecht". In: M.Gotti, D. Heller, M.Dossena (eds.) *Conflict and Negotiation in Specialized Texts*, Frankfurt/M.: Peter Lang.
- HOFFMANN, L. (1984), "Seven Roads to LSP". In: *Special Language – Fachsprache*, VI.
- HOFFMANN, L. (1993), "Fachwissen und Fachkommunikation. Zur Dialektik von Systematik und Linearität in den Fachsprachen." In: T. Bungarten (ed.): *Fachsprachentheorie 2*, Tostedt: Attikon.
- LOHAUS, M. (2000), *Recht und Sprache. Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten als Folge geschichtlicher Entwicklung*, Diss. Wien.
- NARDON SCHMIDT, E. (2002), "Lessico e fraseologia nella contrattualistica tedesca: analisi e proposte didattiche". In: L.Schena; R.D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, Bologna: CLUEB, vol.II.
- OKSAAR, E. (1988), *Fachsprachliche Dimensionen*, Tübingen: Narr.
- SANDRINI, P. (1996), *Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*, Wien: TERMINET, International Network for Terminology, IITF Series, No. 8.
- SANDRINI, P. (1999), "Translation zwischen Kultur und Kommu-

nikation: Der Sonderfall Recht". In: Peter Sandrini (ed) : *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen: Narr.

SCHMIDT, W. (1969), "Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen". In: *Sprachpflege* 18.

SOFFRITTI, M. (1999), "Textmerkmale deutscher und italienischer Gesetzesbücher: Übersetzung und kontrastive Analyse". In: Peter Sandrini (ed): *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen: Gunter Narr.

SOFFRITTI, M. (2002), "Die doppelte Fachsprachlichkeit in aktuellen Norm setzenden Texten". In: M.Gotti, D. Heller, M. Dossena (eds.) *Conflict and Negotiation in Specialized Texts*, Frankfurt/M.: Peter Lang.

SPICKHOFF, A. (2002), "Das BGB in Europa". In: *Das BGB im Wandel der Epochen*, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

STOLZE, R. (1992), *Hermeneutisches Übersetzen – Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen*, Tübingen: Gunter Narr.

STOLZE, R. (1999), "Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers". In: Peter Sandrini (ed): *Übersetzen von Rechtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache*, Tübingen: Gunter Narr.

WEINRICH, H. (1993), *Textgrammatik der deutschen Sprache*, Mannheim: Dudenverlag.

